

ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI FRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 E L'ETS ACCREDITATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AVENTE NATURA "SOCIALE" A FAVORE DI UTENTI DELL'AZIENDA. PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale CN2 (nel seguito A.S.L. CN2) - cod. fisc. e part. I.V.A. n. 02419170044 - nella persona di BONO Danilo, Direttore Generale, nominato con Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2016, n. 31-3182, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sede dell'A.S.L. CN2, in via Vida n. 10 ad Alba,

E

l'Ente del Terzo Settore " _____ "(nel seguito ETS)
cod. fisc. _____, nella persona del Legale rappresentante Sig.
_____ cod. fisc. _____, domiciliato ai fini del presente atto
presso la sede della stessa ETS.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente accordo è volto a regolamentare i rapporti tra l'A.S.L. CN2 e l'ETS per quanto concerne i servizi di cui all'**allegato A**, parte integrante della presente convenzione.

L'ETS si impegna a svolgere i suddetti servizi con continuità, nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e, ove previsti dalla normativa, degli standard organizzativi e strutturali di legge.

Per lo svolgimento dei suddetti servizi l'ETS possiede adeguata attitudine, così come previsto dall'art. 56, comma 3, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, come si evince dai dati contenuti nella scheda **allegato B**, parte integrante della presente convenzione, che individua altresì il referente dell'ETS per l'espletamento dei servizi oggetto dell'accordo.

ART. 2 - REFERENTI PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ E MODALITÀ DI COORDINAMENTO

Il Referente dell'ETS è responsabile del funzionamento dei servizi oggetto della presente convenzione ed è tenuto ad operare in stretta collaborazione con il referente individuato dall'A.S.L. CN2.

Il Referente dell'ETS garantisce la supervisione ed il coordinamento dell'attività svolta dagli operatori dell'ETS ed impartisce loro direttive per il corretto svolgimento dell'attività convenzionata, in conformità alle disposizioni di cui alla presente convenzione ed alle indicazioni allo stesso fornite dal referente dell'A.S.L. CN2.

Il coordinamento con le attività istituzionali dell'ASL CN2 è garantito mediante:

- incontro formativo al momento dell'avvio dell'attività, volto a fornire agli operatori dell'ETS conoscenze in ordine al funzionamento ed all'organizzazione del servizio in cui andranno ad operare
- incontri periodici tra il Referente dell'ETS ed il referente dell'A.S.L. CN2 ed eventuali riunioni di gruppo personale/operatori dell'ETS, volte alla condivisione e definizione di problematiche riscontrate nell'espletamento del servizio ed alla stesura di eventuali procedure/protocolli volti al miglioramento dell'attività svolta.

ART. 3 – PERSONALE

L'ETS garantisce che il personale addetto alle attività di cui alla presente convenzione:

- ha un'età non inferiore ai 18 anni;
- è in possesso delle attitudini e dei requisiti morali e fisici per l'espletamento dei servizi che andrà a svolgere;
- è in possesso degli attestati di formazione e di aggiornamento previsti dalle leggi vigenti per le attività oggetto di convenzione;
- è a conoscenza delle tecniche di espletamento dell'attività, avendo partecipato ad attività formative e di aggiornamento, secondo la normativa vigente.

L'ETS garantisce di aver emanato disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale impegnato nelle attività di cui alla presente convenzione dei seguenti obblighi:

- di attenersi alle indicazioni impartite dal Referente dell'ETS e/o dal referente dell'A.S.L. CN2;
- di segnalare tempestivamente - al Referente dell'ETS ed al referente dell'A.S.L. CN2 - qualsiasi situazione di emergenza, così come gli inconvenienti riscontrati nel servizio;
- di partecipare ai corsi di aggiornamento o addestramento o di formazione che l'A.S.L. CN2 ritenga necessari;
- di agire nel rispetto della privacy, in ottemperanza di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03, e mantenere il segreto professionale sui dati personali e sensibili di cui venga a conoscenza per causa di servizio;
- di tenere, durante l'espletamento del servizio, comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di interesse della presente convenzione, nonché consoni al comune senso della civica educazione e rispettosi dell'utenza;
- di indossare, durante l'espletamento del servizio, ove previsto, la divisa ovvero capi di abbigliamento decorosi nonché l'apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'ETS ed essere curato nell'immagine della propria persona.

Gli operatori dell'ETS impegnati nell'esercizio delle loro attività devono registrare la loro presenza

- se il servizio convenzionato è reso presso la sede dell'A.S.L. CN2: tramite bAdge
- negli altri casi: tramite rilevazione manuale su apposito registro, da conservare aggiornato presso la sede dove è svolta l'attività o altra sede indicata dal referente dell'A.S.L. CN2.

Nel caso di accertate violazioni di quanto disposto dal presente articolo l'A.S.L. CN2 potrà chiedere all'ETS di allontanare dal servizio il personale inadempiente e, se del caso, in relazione alla gravità della condotta, potrà recedere dall'accordo, come precisato al successivo art. 11.

Nel caso di riscontrata inidoneità attitudinale e/o fisica del personale adibito al servizio l'A.S.L. CN2 potrà chiederne all'ETS l'allontanamento dal servizio.

Nel caso l'ETS si avvalga di personale dipendente o collaboratori, la stessa garantisce che il rapporto con detto personale è regolato dai contratti di lavoro in vigore ed il rispetto delle normative previdenziali e fiscali in materia.

ART. 4 - NATURA DEL RAPPORTO

Il personale dell'ETS operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'A.S.L. CN2 e risponde dell'operato esclusivamente al referente dell'ETS.

L'A.S.L. CN2 deve alcun compenso né ad essi né all'ETS, fatti salvi i rimborsi spese di cui al successivo art. 7.

L'attività degli operatori dell'ETS non è in nessun modo sostitutiva di quella del personale dipendente dell'A.S.L. CN2.

ART. 5 - COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITA'

L'ETS deve dimostrare di aver adempiuto agli obblighi assicurativi di cui all'art. 18 del del D.lg.vo 3 luglio 2017 n. 117, attraverso la presentazione (al momento della presentazione dell'istanza di accreditamento) di fotocopia della polizza assicurativa allo scopo stipulata.

Sono a carico dell'ETS gli eventuali oneri derivanti da danni od infortuni che eccedano massimali assicurati.

Permane a carico dell'ETS ogni responsabilità civile e penale per danni che, in dipendenza dello svolgimento del servizio, possano derivare a persone o cose.

ART. 6 - VIGILANZA SULL'ATTIVITA'

L'A.S.L. CN2 ha la facoltà di vigilare sul rispetto di quanto stabilito dalla convenzione; a tal fine, verranno tenute in considerazione segnalazioni di disservizi da parte del referente e degli altri operatori dell'A.S.L. CN2 coinvolti nell'attività convenzionata e degli utenti stessi.

L'A.S.L. CN2 si riserva di effettuare indagini di soddisfazione del servizio erogato dall'ETS, attraverso la somministrazione agli utenti di appositi questionari.

ART. 7 - RIMBORSI SPESA E ALTRI OBBLIGHI DELL'A.S.L. CN2

L'A.S.L.CN2 si impegna a rimborsare i costi per la copertura assicurativa contro infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari adibiti al servizio nell'ambito della Convenzione in misura proporzionale ai servizi effettuati in base alla Convenzione medesima rispetto alla totalità dei servizi svolti dal volontario nel periodo di riferimento.

A tal fine si assume che ogni volontario effettui un numero di servizi almeno pari a 90 servizi/anno (2/settimanali per 45 settimane/anno). Sulla base di tale presupposto è calcolato il costo per giornata di servizio (costo annuale dell'assicurazione per volontario / 90). All'ETS è rimborsata una cifra corrispondente al costo giornaliero come innanzi definito per il numero di giornate di servizio complessivamente svolte a favore dell'A.S.L. CN2.

L'ETS presenterà al termine della convenzione:

- una relazione scritta sulle attività poste in essere, che indichi, per ogni tipologia di servizio erogato, dei volontari coinvolti e di giornate di servizio complessivamente svolte a favore dell'A.S.L. CN2
- le ricevute di pagamento dell'assicurazione di cui al comma precedente, con indicazione del costo unitario riferito ad ogni volontario associato.

L'A.S.L. CN2 provvederà alla liquidazione degli importi dovuti previo accertamento della regolarità della documentazione fornita e della corretta esecuzione delle attività convenzionate.

L'A.S.L. CN2 potrà altresì rimborsare eventuali ulteriori spese sostenute sulla base di specifico progetto di servizio e correlato preventivo spese, concordato tra le parti, e formalmente approvato con deliberazione del Direttore Generale. In tal caso il progetto verrà pubblicato per almeno 30 giorni sul sito dell'A.S.L. CN2 per verificare l'interesse di altre ETS alla sua realizzazione. In ogni caso l'eventuale rimborso sarà ammesso nel rispetto del principio dell'effettività delle spese, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Le parti danno atto su conforme dichiarazione del Presidente dell'ETS che tale rimborso non è soggetto a regime I.V.A. ai sensi del D.P.R. 22 ottobre 1972 n. 633 (agevolazioni fiscali di cui all'art.8 della legge 266/91).

Per il perseguimento delle attività di cui alla presente convenzione, ove necessario ed a richiesta dell'ETS, l'A.S.L. CN2 mette a disposizione della stessa uno spazio idoneo, condiviso con altre ODV/APS, da adibirsi a segreteria ed un locale ad uso spogliatoio.

ART. 8 – MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

In conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma 12-bis, D.Lgs. 81/08, secondo cui *"nei confronti dei volontari di cui alla Legge 1 agosto 1991, n. 266 (...) si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'art. 21 del presente decreto (...) ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro"*, sull'ETS gravano gli obblighi di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 81/08 mentre l'A.S.L. CN2 è tenuta a fornire ai singoli operatori dell'ETS dettagliate informazioni in merito ai rischi specifici esistenti negli ambienti in cui l'operatore dell'ETS è chiamato ad operare, nonché sulle misure di prevenzione adottate relativamente alla propria

attività e sulle misure utili a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione dell'operatore dell'ETS e le attività che si svolgano nell'ambito della sua organizzazione.

A tal fine l'ETS si impegna a trasmettere al servizio S.P.P. dell'A.S.L. CN2 l'apposito modulo "Dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 81" (reperibile nella sezione materiale informativo della pagina web <http://www.aslcn2.it/categorie-modulistica/servizio-di-prevenzione-e-protezione/>) debitamente compilato e sottoscritto da ogni volontario adibito al servizio.

ART. 9 – INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lg vo n. 196/03

Sottoscrivendo la presente convenzione le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 7 del citato Decreto.

ART. 10 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione della presente convenzione, compresi i pagamenti, è competente il Foro di Asti, in via esclusiva ed inderogabile. Per le controversie inerenti i rapporti di lavoro si rinvia a quanto disposto dall'art. 806 del C.P.C.

ART. 11 - DURATA/RECESSO

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

L'A.S.L. CN2 dispone la risoluzione della convenzione nei seguenti casi:

- per la perdita dei requisiti al convenzionamento da parte dell'ETS, tra cui la mancata iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nei tempi di cui all'art. 101, comma 2, del D.lg.vo 3 luglio 2017 n. 117
- per fatti gravi o reiterate inadempienze, disguidi o disservizi.

Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze devono essere comunicate dall'A.S.L. CN2 per iscritto entro 15 giorni dal loro verificarsi, fissando un termine entro il quale l'ETS dovrà adottare i necessari provvedimenti. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, l'A.S.L. CN2 ha facoltà di recedere dalla convenzione, dandone comunicazione all'ETS.

ART. 12 – NORME FINALI

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

Per tutte quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile e delle leggi in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DELL'ETS

IL DIRETTORE GENERALE
A.S.L. CN2 Alba- Bra

Sottoscritto il _____

Sottoscritto il _____